



**■ In via Carracci pronti a fare ricorso**  
**Residenti furiosi con Tav**  
**«I rimborsi non arrivano»**

«C'è chi come la sottoscritta ha presentato domanda per i rimborsi a Tav a luglio 2006 che non era nemmeno incinta e si ritrova ora a svezzare la pargoletta senza ancora aver visto un soldo di quei rimborsi destinati ai residenti di via Carracci per polveri e rumori su cui il Comune di Bologna e il Quartiere Navile nell'accordo del 5 giugno 2006 avevano invece imposto tempi di liquidazione ben precisi a tutela dei cittadini». A protestare è Isabella Nanni, proprietaria di un appartamento in via Carracci, che convocata nel marzo scorso per la firma dell'accordo (l'atto di acquiescenza del rimborso riporta la firma di Tav/Italfer con data 21 marzo) non ha mai visto un solo euro di risarcimenti. E questo nonostante l'accordo fra gli enti prevedesse come termine ultimo il 21 giugno. «La cosa più ridicola - prosegue - è che, a seguito di una circolare dell'Agenzia delle Entrate, chi ancora deve ricevere i soldi deve firmare una dichiarazione sostitutiva di notorietà dove dichiara di non avere carichi pendenti col fisco, mentre chi ha avuto la sorte di capitare nel primo giro rimborsi ha percepito il denaro destinato a chi in via Carracci veramente ci abita e subisce il disagio del cantiere vantando il semplice titolo di proprietà». Ma la morale è sempre la stessa: i rimborsi sono stati sospesi e nella stessa condizione di Nanni si troverebbero altri 120 residenti. «Dopo un primo momento in cui gli stessi cercavano di arginare il malumore - dice ancora - non sanno più che dire di fronte alla palese violazione degli accordi da parte dell'azienda. E c'è già chi pensa di chiedere gli interessi legali per il ritardato pagamento». Dello stesso parere l'avvocato Alessandro Klun che da mesi presta le sue consulenze gratuitamente ai residenti della zona. «Nell'ambito del verbale di riunione del 5 giugno 2006 - sostiene - la liquidazione dell'indennizzo deve aver luogo nei 90 giorni successivi alla perfezionamento dell'accordo con l'interessato. Ora poiché l'indennizzo costituisce debito di valuta, su di esso sono dovuti, senza alcun onere di prova da parte del creditore, con decorrenza dal primo giorno di ritardo nel pagamento, gli interessi legali di natura compensativa, in quanto rappresentano un compenso dovuto in cambio del vantaggio della disponibilità, da parte di Tav, di una somma di denaro spettante al creditore». E questo a prescindere da una colposa responsabilità di Tav.

